

(N. 1906-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

(V. Stampato n. 1906)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 luglio 1982

(V. Stampato Camera n. 3586)

modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1983

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità dell'articolo 2 della citata legge, il compito di promuovere, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria navalmecanica, programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al comma precedente, la società ha facoltà di stipulare contratti con enti e aziende operanti nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad elevare nel biennio 1982-1983 il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, in favore del Centro per gli studi di tecnica navale, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile può concedere, nel biennio 1982-1983, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma speciali contributi destinati al finanziamento

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di programmi di ricerca nel settore dell'idrodinamica navale con particolare riferimento alle tematiche poste dai vettori marini di nuova concezione e dalle unità per i lavori in mare.

I programmi di ricerca, corredati da schede illustrative delle finalità che s'intendono raggiungere e dai mezzi finanziari occorrenti, devono essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile che li approva d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Successivamente all'approvazione dei programmi di ricerca di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 50 per cento dei costi previsti in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo, fino a concorrenza della misura massima di lire 500 milioni all'anno, è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca, sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

Per l'esecuzione dei suddetti programmi, l'Istituto è autorizzato ad assumere, a contratto a termine, personale tecnico altamente specializzato anche di cittadinanza straniera.

Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, cura il coordinamento delle ricerche effettuate dal « Centro per gli studi di tecnica navale » di cui al precedente articolo 1, dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma nonchè dal CNR, cui può affidare l'esecuzione di programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 relativi all'anno 1982 devono essere presentati al Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e del contributo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 259, è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della stessa legge, ed è determinata nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura pari al 90 per cento dei costi dei programmi di cui al precedente articolo 1, presentati al Ministero della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere con proprio decreto anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta successivamente all'approvazione del risultato del programma da parte del CIPI, sulla base dei costi desunti, in via esclusiva, dal bilancio annuale della società.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-1983, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, la spesa complessiva di 30.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 5.000 milioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 5.000 milioni la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, a carico del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione » e, quanto a lire 25.000 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1983.
Identico.